

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) – Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma
tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52

avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D
00145 - Roma

Al Vicedirettore – Territorio

Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D
00145 - Roma

**All’Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale del Personale**

Via Giorgione, 159
00147 – Roma

**Al Direttore Regionale della
Campania**

Via Diaz, n. 11
Napoli

Nola, 26/3/2015

Oggetto: Direzioni provinciali - Delega di firma di atti a rilevanza esterna a funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale il cui incarico è stato revocato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2015, n. 37 - Atto di diffida e costituzione in mora.

Ad istanza della **Dirpubblica**, in persona del Segretario Generale p.t. e legale rapp.te, il dott. Giancarlo Barra, rapp.to e difeso dall’avv. Carmine Medici, presso il cui studio in **Nola (NA), alla via on.le Francesco Napolitano, n. 103** (p.e.c.: carminemedici@pecavvocatinola.it; fax: 081/0197452) è elett.te dom.to

Premesso

1. – Che è pervenuta a conoscenza della Dirpubblica una comunicazione del Direttore Regionale della Campania del 25/3 u.s., dalla quale emerge che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della sentenza della **Corte Costituzionale 17 marzo 2015, n. 37**, ha disposto la «revoca dell’incarico» già a suo tempo conferito in favore di funzionari privi della qualifica dirigenziale;

2. - che, quindi, il predetto Direttore Regionale, ravvisata la necessità, «in attesa di nuovi provvedimenti», di «rivedere le deleghe di firma delle Direzioni provinciali», ha convocato i Direttori provinciali per una riunione in data odierna, ore 15:00, invitandoli a «procedere ad una modifica dei precedenti provvedimenti di deleghe, riportando nei nuovi atti, per i funzionari che sino ad oggi sono stati incaricati di funzioni dirigenziali, il nominativo... in luogo della funzione...», allegando, a tal fine, «lo schema di delega proposto dalla Direzione Centrale del Personale»;

3. - che, con la medesima comunicazione, il Direttore Regionale della Campania ha preannunciato che «per i cinque Direttori provinciali (AV - BN - CE - NA I - SA), a breve... dovrebbe giungere il conferimento dell'*interim* del coesistente Ufficio provinciale - Territorio» e che «a seguito di conferimento, ugualmente andrà redatto un atto di attribuzione delle deleghe al funzionario che sino ad oggi ha svolto la funzione di Direttore dell'Ufficio provinciale - Territorio ed eventualmente anche i funzionari che sino ad oggi hanno svolto l'incarico dirigenziale di Capo Settore...».

Considerato

- Che dalla riportata comunicazione non è dato comprendere in maniera chiara se l'iniziativa circa il conferimento della delega di firma ai funzionari ai quali è stato revocato l'incarico dirigenziale illegittimamente conferito sia stata assunta in maniera autonoma del Direttore Regionale della Campania ovvero quest'ultimo abbia recepito direttive emanate dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e/o dal Vicedirettore - Territorio ovvero dalla Direzione Centrale del Personale, così come non è dato comprendere se analoghe iniziative siano state avviate presso le altre Direzioni regionali;
- che, pertanto, al fine della tutela anche in sede giurisdizionale degli interessi collettivi di cui la Dirpubblica costituisce ente esponenziale, occorre acquisire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, gli atti provenienti dalla strutture centrali contenenti simili direttive.

Ritenuto

- Che, in ogni caso, l'invito ai Direttori provinciali di «procedere ad una modifica dei precedenti provvedimenti di deleghe, riportando nei nuovi atti, per i funzionari che sino ad oggi sono stati incaricati di funzioni dirigenziali, il

nominativo... in luogo della funzione...», secondo «lo schema di delega proposto dalla Direzione Centrale del Personale», tanto nell'ipotesi in cui costituisca un'iniziativa autonoma del Direttore Regionale della Campania quanto nell'ipotesi in cui costituisca attuazione di direttive assunte dal vertice dell'Agenzia, è illegittimo poiché si risolve in un'arbitraria intromissione nell'esercizio delle funzioni dirigenziali dei Direttori provinciali, ai quali vengono indicati ai soggetti cui devono essere conferite le deleghe di firma degli atti tributari, con conseguente violazione dell'art. 17, co. 1, lett. *b)*, *d)* ed *e)*, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

- che, infatti, la delega di firma è un istituto riconducibile all'esercizio di poteri di organizzazione interna dell'ufficio al quale è preposto il dirigente (nella specie, il Direttore provinciale);
- che, d'altra parte, è ben noto che, con la delega di firma, il delegato ha solo il potere di sottoscrivere l'atto, che resta, tuttavia, imputabile al delegante, al quale sono riconducibili le relative responsabilità;
- che, pertanto, il dirigente preposto all'ufficio, rimanendo titolare delle funzioni dirigenziali nel cui esercizio sono adottati gli atti tributari da altri sottoscritti per delega ed assumendo su di sé le relative responsabilità, non può subire alcuna coercizione in ordine all'individuazione dei funzionari ai quali deve essere conferita la delega.

Ritenuto ancora

- che la delega di firma sembra essere oggi una soluzione obbligata al fine di evitare, per il futuro, contestazioni in ordine alla legittimità degli atti tributari, ma non costituisce una soluzione soddisfacente sia per quanto riguarda la riorganizzazione delle strutture dell'Agenzia che per ciò che concerne la gestione del rapporto di lavoro dirigenziale;
- che, infatti, in considerazione dei limiti propri della delega in questione, il delegato non può considerarsi investito della direzione dell'Ufficio territoriale né della posizione dirigenziale interna allo stesso, per cui gli stessi finiscono per configurarsi gli stessi finiscono per configurarsi quali Uffici dirigenziali "acefali";

- che, pertanto, i predetti Uffici e posizioni dirigenziali - fino ad una loro riduzione ad uffici di livello non dirigenziale, come richiesto anche dall'art. 23-*quinquies* del D.L. n. 95 del 2012 - devono essere conferiti ad *interim* ai Direttori provinciali ed agli altri dirigenti di ruolo dell' Agenzia delle Entrate, con attribuzione del relativo trattamento economico accessorio.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la Dirpubblica, come rapp.ta e difesa,

Diffida

Il Direttore dell' Agenzia delle Entrate, il Vicedirettore - Territorio, la Direzione Centrale del Personale nonché il Direttore Regionale della Campania dal portare ad attuazione direttive e/o disposizioni che impongano ai Direttori provinciali di conferire la delega di firma degli atti tributaria specificamente ai funzionari privi di qualifica dirigenziale ed ai quali è stato revocato l'incarico a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2015, n. 37.

Nel contempo,

Chiede

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, l'accesso ai documenti amministrativi come di seguito indicati:

1. - direttive e/o disposizioni, comunque denominate, emanate dal Direttore dell' Agenzia delle Entrate e/o dal Vicedirettore - Territorio ovvero dalla Direzione Centrale del Personale concernenti il conferimento della delega di firma a funzionari già titolari degli incarichi dirigenziali revocati.

Si resta in attesa di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento di accesso ai fine di concordare le modalità di accesso ai documenti richiesti.

avv. Carmine Medici